

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONI ACQUE PUBBLICHE - POZZI o DA ACQUE SUPERFICIALI

Ricordiamo che il concessionario d'acqua pubblica (azienda titolari delle concessioni d'uso, es. pozzi) che intenda ottenere il rinnovo della concessione di derivazione (da acqua superficiale o da pozzo) può presentare la relativa domanda quando manchino **non più di due anni e non meno di sei mesi** alla data di scadenza della concessione. In tal caso e in pendenza della decisione sul rinnovo, l'utenza può essere proseguita oltre la scadenza prevista.

La domanda presentata al di fuori dei limiti temporali di cui sopra è irricevibile o inammissibile e non può essere esaminata nel merito dall'ufficio istruttore. Se la domanda di rinnovo viene presentata quando manchino meno di sei mesi alla scadenza l'utenza non può essere proseguita oltre la scadenza prevista.

Visto l'approssimarsi di parecchie scadenze in Lombardia per le concessioni di derivazione mediante pozzi (*autorizzate con vari Decreti Regionali nel 2002*) si consiglia di **provvedere per tempo** alla richiesta di rinnovo, pena il rischio di chiusura del pozzo.

LE DATE DI SCADENZA PREVISTE DAI DECRETI REGIONALI CITATI VARIANO **DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2012**, PER CUI IL LIMITE TEMPORALE MASSIMO PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RINNOVO È **APRILE 2012**.

La domanda, qualora non siano intervenute modifiche rispetto alla concessione vigente, si effettua presentando apposita **istanza in bollo** alla Provincia corredata degli allegati tecnici richiesti.

Le **spese** di istruttoria saranno determinate e richieste all'utente a conclusione della pratica di istruttoria, mentre il **contributo** idrografico alla Regione Lombardia è pari a 1/20 del canone (minimo € 150,00) ed è da versare sul conto corrente postale n. 37700697 intestato a: Tesoreria della Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli 12 – 20124 Milano.

Servizi & Sistemi S.r.l. rimane a Vostra disposizione per la predisposizione delle pratiche di rinnovo delle concessioni per pozzi presso la provincia competente.